(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE BiH/8/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 marzo 2006

che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2006/267/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il comitato politico e di sicurezza ha adottato il 21 settembre 2004 la decisione BiH/1/2004 [1] ed il 29 settembre 2004 la decisione BiH/3/2004 [2].

(2) A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE relativa al contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il comitato militare dell'Unione europea (EUMC) ha convenuto di raccomandare al comitato politico e di sicurezza di accettare il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

(3) Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione.

(4) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato della decisione BiH/1/2004 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO*

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

— Albania

— Argentina

— Bulgaria

— Canada

— Cile

— ex Repubblica iugoslava di Macedonia

— Marocco

— Nuova Zelanda

— Norvegia

— Romania

— Svizzera

— Turchia».

[1] GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 39).

[2] GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004.

Articolo 2

L'allegato della decisione BiH/3/2004 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO*

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

— Albania

— Argentina

— Bulgaria

— Canada

— Cile

— ex Repubblica iugoslava di Macedonia

— Marocco

— Nuova Zelanda

— Norvegia

— Romania

— Svizzera

— Turchia».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2006.

Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
F. J. KUGLITSCH